



COMUNE DI MANZIANA
Città Metropolitana di Roma Capitale
largo G. Fara, 01 - 00066 Manziana (RM)
C.F.: 02925890580 – P.I. 01135721007

ORDINANZA N° 25 DEL 5.11.2018

IL SINDACO

Premesso che

- i recenti eccezionali eventi metereologici, che hanno interessato anche il Comune di Manziana, hanno riportato in evidenza la necessità di attenzionare e intervenire, laddove necessario, sul patrimonio arboreo, anche di proprietà privata, piantumato lungo strade o aree comunali o aperte al pubblico transito, di esclusiva competenza comunale, al fine di ridurre il pericolo per la pubblica e privata incolumità in caso di caduta al suolo degli alberi stessi o di parti di essi.

Atteso che l'art. 29 del D.L. 285/92 stabilisce :

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 169 a € 680)).

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Rappresentata la necessità, in concomitanza con le stagioni autunnale e invernale, nelle quali i fenomeni ventosi e le precipitazioni piovose eccessive possono determinare situazioni di danno a persone e cose, conseguenti alla caduta di alberi o rami, di adottare provvedimenti extra ordinem di prevenzione e tutela della pubblica e privata incolumità;

Atteso che:

- resta impregiudicata la responsabilità di natura civile in capo ai proprietari delle aree in cui sono piantumati alberi di alto fusto in caso di crollo degli stessi o di loro rami per cattiva manutenzione;
- incombe sulla P.A. il dovere di vigilare sulla sicurezza per persone e cose ;

Accertata la presenza di numerose alberature di alto fusto, piantumate in terreni privati che costeggiano strade e luoghi pubblici nel territorio del Comune di Manziana;

Visto in particolare, l'art. 54, comma IV°, del D.Lgs. n. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) in merito alla propria competenza in materia;

ORDINA

Tutti i proprietari di terreni su cui vegetano alberature di alto fusto, aggettanti su strade comunali a aree comunali aperte al pubblico transito del Comune di Manziana, sono tenuti a verificare, lo stato di salute e di staticità delle dette alberature, eventualmente anche attraverso idonee perizie fitostatiche a cura di tecnici abilitati e a provvedere ai conseguenti abbattimenti totali, ovvero alle necessarie potature o capitozzature in caso di paventato crollo;

In particolare i proprietari delle alberature aggettanti su strade e aree comunali sono obbligati ad eseguire, ove necessario, i seguenti interventi manutentivi:

- potatura di rimonda eliminando tutte le parti secche, ammalate o deperenti presenti sulla chioma oltre ad eventuali presenza estranee (ferri, corde, piante rampicanti) eventualmente interferenti con linee aree dei servizi pubblici;
- potatura di alleggerimento, intervenendo sulla parte distale di rami per lo più orizzontali in maniera da scaricarli dall'eccessivo peso apicale e renderli strutturalmente più resistenti

DISPONE

Che l'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio deve essere eseguito ai sensi dell'art.19 del regolamento regionale forestale, procedendo all'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dalle aree pubbliche.

Che in caso di inottemperanza, fermo restando l'applicazione della sanzioni amministrative previste dall'art. 29 Comma 3 del Codice della strada 285/1992 e dall'art.7-bis del D.lgs n.267 del 2000, potrà essere disposta l'esecuzione d'Ufficio degli interventi riguardanti l'eliminazione delle parti lignee mortificate o a rischio statico che minacciano caduta al suolo, con addebito delle relative spese.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs 2 febbraio 2010 n° 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione .

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, e l' ampia diffusione alla Cittadinanza, attraverso le apposite affissioni sul sito web istituzionale e nei luoghi pubblici consueti.

SI TRASMETTE IL PRESENTE ATTO PER CONOSCENZA E EVENTUALE COMPETENZA A:

- Comando Stazione CC di Manziana – Sezione forestale
- Comando di Polizia Locale
- All'Ufficio Territoriale del Governo di Roma- Ufficio di Gabinetto.

II SINDACO

Bruno Bruni

(documento firmato digitalmente)